

AGGIORNAMENTO COVID-19 ESTRATTI NORMATIVI E CHIARIMENTI

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

LEGGE 5 GIUGNO 2020, N. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

«Art. 29 -bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)
1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

FORMAZIONE COVID

A seguito della segnalazione da parte di diverse aziende del “presunto” obbligo formativo del personale dipendente, non rientrante tra le figure in ambito sanitario, dei servizi socio sanitari e socio assistenziali o comunque personale addetto a mansioni la cui esposizione al Covid-19 rientri nei rischi di natura professionale, è stata effettuata una verifica delle disposizioni emesse per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non risulta che vi sia alcuna disposizione in merito all’obbligo formativo.

Dalla lettura delle disposizioni non emerge alcun obbligo formativo specifico anche perché, al di fuori degli ambiti sanitari e correlati, il rischio di contagio da Covid-19 non modifica il quadro espositivo di rischio lavorativo aziendale in quanto l'emergenza epidemiologica rientra in un quadro ben più ampio di *salute pubblica*.

Quanto indicato nel documento emesso da INAIL nel mese di aprile 2020 *Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*, unico riferimento alla formazione, viene semplicemente indicata la necessità di effettuare attività di informazione/formazione delle misure a cui il personale deve attenersi in merito a quanto disposto dall’azienda.

È quindi imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario realizzare un’efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire – in tempo di “infodemia” - l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news.

Estratto del documento tecnico Inail

Le disposizioni in merito all'informazione/formazione sono riportate nel *Protocollo condiviso* (allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020) di cui si riporta di seguito l'estratto di quanto già pubblicato nella nostra informativa del 4 maggio 2020.

p.to 1 – INFORMAZIONE

obbligo di redigere dei depliant informativi, da esporre/consegnare ai dipendenti, in merito alle disposizioni delle Autorità circa le *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*

nelle informative devo essere indicate anche le scelte aziendali in merito alle misure adottate alle quali il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

deve essere indicata la preclusione dell'accesso all'azienda a chiunque (lavoratori, fornitori, visitatori esterni), negli ultimi 14 giorni, abbia avuto *contatti stretti* con soggetti risultati positivi al COVID-19

per quanto riguarda la preclusione dell'accesso all'azienda a chiunque abbia avuto contatti stretti si precisa che, a monte di tale prescrizione, vige l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto "*i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante*". Se una persona si dovesse recare al lavoro in tali condizioni è sottoposto alle sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità.

l'informativa può essere consegnata e/o affissa all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali

TRASPORTO PASSEGGERI

REGIONE LOMBARDIA

Con Ordinanza N. 569 del 19 giugno 2020 è stata stabilita la cessazione anticipata al 22 giugno 2020 dell'efficacia dell'Ordinanza n. 538 del 30 aprile 2020 *Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel settore del trasporto passeggeri* ripristinando la regolarità del trasporto pubblico di passeggeri.

* * *